

N. 473

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996

Disciplina delle società fra professionisti

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza di una legge che disciplini la società fra professionisti che operano in Italia, per metterli in condizione di competere con quelli europei, induce a riproporre il testo del disegno di legge (atto Senato n. 87) concernente tale materia, presentato dal senatore Diego Carpenedo nella XII legislatura e del quale il proponente era cofirmatario.

Mentre negli altri Stati europei la legislazione consente e favorisce la costituzione di società tra professionisti, noi abbiamo norme vecchie e desuete che determinano difficoltà alla creazione e allo sviluppo di studi organizzati con molti professionisti; e ciò perchè, a fianco della legge n. 1815 del 1939 (che alcuni interpretano nel senso che vieti ogni tipo di società tra professionisti), c'è anche la prescrizione dell'articolo 2232 del codice civile, che impone la personalità della prestazione professionale intellettuale, e induce a ritenere non possibile che una tale prestazione sia eseguita da una società.

Nel passato si è sempre fatto riferimento ai tipi di società disciplinati nel codice civile, cercando di renderli utilizzabili anche per una attività libero professionistica.

Ma i risultati sono stati insoddisfacenti, cosicchè è maturata la convinzione che vi sia la necessità di creare un nuovo ed autonomo tipo di società.

A fianco, cioè, delle società tipiche ora disciplinate dal codice civile, bisogna aggiungere un nuovo tipo che dovrebbe essere appunto la società tra professionisti.

Ci sono categorie di professionisti che hanno esigenze diverse tra di loro e alcune di queste hanno l'esigenza di notevoli apporti di capitale.

Si può creare una generica distinzione tra professioni «umanistiche» e professioni «tecniche», essendo queste ultime ad avere spesso maggiori esigenze di capitali.

Per le prime si può prevedere che la società tra professionisti sia l'unico tipo di società ammissibile; mentre, per le società «tecniche», si può invece ammetterne la costituzione adottando tipi di società già disciplinati dal codice civile con i necessari adattamenti.

Per le società tecniche, si può pensare alla possibilità di una loro costituzione in forma di società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni e società cooperativa.

Si possono escludere la società semplice e la società in nome collettivo, in quanto la società tra professionisti avrebbe già una disciplina completa, sostitutiva di quella di questi tipi di società di persone.

Va notato che la società tipica tra professionisti dovrebbe comprendere solo professionisti, con l'esclusione di soci estranei.

Questa esclusione, per professioni quali quelle di avvocato e di notaio, ad esempio, è di grande importanza, perchè appare inopportuna l'introduzione di estranei con apporto di capitale.

Per le professioni tecniche, per le quali l'apporto di capitale può essere più importante, si può ammettere anche la partecipazione di soci esterni, ma in misura minoritaria.

Così, per quanto riguarda le società in accomandita, si può prevedere che i soci accomandatari possano essere solo professionisti.

Una volta definita la struttura delle società tra professionisti, vanno esaminate alcune questioni molto discusse in passato.

La prima questione riguarda la interprofessionalità; se cioè si possano ammettere società che comprendano professionisti appartenenti a professioni diverse.

L'interprofessionalità va ammessa, però, tra professioni compatibili tra di loro e la

compatibilità dovrebbe essere valutata dal Ministro di grazia e giustizia con parere vincolante degli Ordini.

In tal modo, si apre la possibilità di collaborazioni interprofessionali; ma, al contempo, con la garanzia di non unire professionisti troppo dissimili tra di loro.

Per quanto riguarda il controllo degli Ordini, questo dovrebbe rimanere per tutte le società che abbiano caratteristiche di società tra professionisti.

Ne resterebbero fuori quelle società che anche ora possono essere costituite in forma di società di capitali, in quanto non svolgono attività cosiddette «riservate».

Per quanto riguarda la struttura organizzativa della società tra professionisti, sembra opportuno che essa sia modellata sulle società di capitali, perchè ciò contribuisce a rendere più consapevoli i soci della esigenza di una disciplina attenta della propria attività e della propria amministrazione.

Al contempo, tuttavia, è opportuno prevedere una grande elasticità delle norme statutarie, perchè le attività libero professionistiche sono estremamente differenziate tra di loro e vi è una ovvia esigenza di adattare ciascuno statuto alla esigenza della singola società.

Una delle questioni più rilevanti per le società tra professionisti è quella della disciplina fiscale e previdenziale.

Una precisa disciplina è necessaria per evitare incertezze ed il pericolo della applicazione di norme più gravose rispetto a quelle dei professionisti che esercitano l'attività in forma individuale.

Poichè in tutte le società tra professionisti può essere rilevante l'apporto di capitale, appare opportuno distinguere la disciplina fiscale per il reddito derivante dall'attività di lavoro da quello derivante dall'apporto di capitale.

Questa distinzione fra reddito di lavoro e reddito di capitale per l'imposizione fiscale è importante e differenzia chiaramente le società tra professionisti dalle società che svolgono attività commerciale.

Appare necessario che il reddito di lavoro abbia imposizione fiscale uguale a quella dei professionisti che lavorano in forma in-

dividuale, mentre il reddito proveniente da capitale può avere una disciplina fiscale simile a quella delle società di capitali.

La distinzione del reddito di lavoro dal reddito di capitale potrebbe avere rilievo non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini della disciplina interna della società.

Deve essere posto un limite alla possibilità degli investimenti patrimoniali, giustificabili solo in quanto strumentali all'attività professionale dei soci. Altrimenti c'è il rischio che la società tra professionisti si trasformi in società commerciale o finanziaria con un suo completo snaturamento.

Nella organizzazione societaria, appare opportuno prevedere sia l'assemblea, sia l'amministratore o il consiglio di amministrazione. Nello statuto, potrà essere prevista una maggiore o minore complessità dell'organizzazione societaria.

È opportuno chiarire che il contratto viene concluso tra società e cliente; e quindi chiarire che, una volta attribuita la titolarità del contratto alla società, ogni socio, avente idoneo titolo professionale se si tratta di attività «riservate», può svolgere la prestazione, in deroga alla disciplina dell'articolo 2232 del codice civile.

Appare opportuno disciplinare anche i compensi, perchè le prestazioni rese dalla società coinvolgono l'attività di più professionisti, mentre le tariffe presuppongono un professionista singolo.

Va precisato che le tariffe si applicano anche alle società tra professionisti, ma che l'accordo con il cliente ha valore prevalente per la determinazione del compenso.

I Consigli dell'ordine devono essere legittimati a liquidare anche i compensi spettanti alle società.

Per quanto riguarda la responsabilità della società, appare preferibile, in linea di principio, una responsabilità illimitata, salvo i casi in cui sia possibile adottare tipi di società di capitale a responsabilità limitata. Altre questioni trattate riguardano il numero massimo di soci, le incompatibilità, la ragione sociale, le norme sull'adempimento delle prestazioni professionali, le vicende per il contratto di prestazioni professionali nel variare della composizione delle società,

la possibilità di partecipazione alle società italiane di professionisti stranieri e di professionisti italiani in società straniere.

Nell'insieme, si è cercato di far sì che la disciplina delle società tra professionisti abbia una sua completezza ed una sua autonomia ritenendo preferibile non attribuire loro la natura di imprese (e rendendo così inadeguata ogni analogia con le società commerciali disciplinate dal codice civile).

Si confida ora in un rapido e favorevole esame del disegno di legge.

La disciplina delle società professionali è infatti da troppi anni in lista d'attesa.

Il primo disegno di legge fu presentato al Senato, nella VI legislatura, dal senatore Viviani l'11 maggio 1973. Non dovrebbero quindi sussistere particolari motivi di contrasto su di un problema che ha subito un così lungo processo di maturazione.

Naturalmente dubbi e opinioni diverse su di una materia tanto delicata sono più che leciti. Ma non devono risultare paralizzanti,

come raccomanda anche Gasparo Gozzi nel discorso intorno all'utilità degli orioli:

«Io non so fra me medesimo immaginare quello che farebbe il mondo oggidì, se gli uomini avessero prestato fede alle dicerie degli antichi filosofi. Mi par di vedere che a guisa di un larghissimo velo malinconia si sarebbe stesa sopra tutta la faccia della terra; e che ogni uomo, prima di fare un passo, sarebbe rimasto col piede più volte in aria a dire fra sè: fo io bene o male a metterlo in terra? lo debbo io mettere qui o colà? è questo il tempo di posarlo o no? che debbo io fare? In ogni cosa mettevano gli scrupoli, in tutto voleano il senno e l'antivedenza. Ma il cielo pietoso dell'umana generazione, vedendo che il soverchio pensare alle cose anticipatamente ci avrebbe consumati, mandò al mondo una setta novella di uomini a far fronte a quella importuna genia, che con le sue rigorosità guastava la quiete dei viventi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Gli iscritti agli albi, elenchi o registri previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune una identica attività professionale, a cui sono abilitati, o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse, purchè vi sia compatibilità tra le stesse, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo parere vincolante degli ordini e dei collegi professionali interessati.

2. Le società tra professionisti possono essere costituite esclusivamente secondo il tipo disciplinato dalla presente legge, salvo quanto stabilito nell'articolo 2.

3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali, in genere, e delle singole professioni, in quanto compatibile.

Art. 2.

*(Società tra professionisti esercenti
professioni tecniche)*

1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative.

2. Alle società di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 1, commi 1 e 3, 3, 5, 6, comma 2, 7, commi 3 e 4, 9, 10, 13, 15, 24, 25, 26, 27, 28, commi 1 e 2, 29, 31, 32 e 33 della presente legge.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono essere soci di società tra professionisti coloro che svolgono l'attività professionale come dipendenti pubblici o privati, ancorchè le norme regolanti i singoli rapporti di lavoro e le singole discipline professionali consentano per costoro l'esercizio della libera professione.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai docenti universitari e ai ricercatori, ai quali, per l'ordinamento universitario, sia consentito l'esercizio della libera professione.

Art. 4.

(Numero massimo dei soci)

1. La società può essere costituita con un numero di soci non superiore ad un ventesimo degli iscritti negli albi, elenchi o registri di appartenenza dei soci. Nel caso di società interprofessionali, il calcolo si esegue in rapporto a tutti gli iscritti agli albi, elenchi o registri di tutti i soci.

2. In ogni caso, tuttavia, le società possono comprendere dieci soci.

Art. 5

(Poteri e funzioni degli ordini e collegi professionali)

1. Gli ordini e i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società tra professionisti, i poteri e le funzioni previste dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare, essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma societaria.

2. La violazione delle norme della presente legge e dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.

Art. 6.

(Costituzione della società)

1. La costituzione della società deve essere stipulata per scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

2. L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

(Ragione sociale)

1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (s.t.p.); deve inoltre essere indicata l'attività svolta dalla società con riferimento alla professione dei soci.

2. Nei contratti e negli atti delle società devono essere indicate la ragione sociale e la sede.

3. È consentita l'indicazione di settori di attività o specialisti, nell'ambito delle varie professioni, per i quali i soci, o alcuni di essi, svolgono prevalentemente la propria opera.

4. Nel caso di morte di soci il cui nome è indicato nella ragione sociale, il nome del socio defunto può essere conservato per non più di dieci anni.

Art. 8.

(Atto costitutivo)

1. L'atto costitutivo della società tra professionisti deve contenere:

a) le generalità dei soci, con la precisazione dell'albo, elenco o registro di appartenenza;

b) il numero di codice fiscale di ciascun socio;

c) la ragione sociale;

d) la sede della società;

e) l'oggetto sociale con la specificazione delle attività professionali esercitate;

f) le norme per il funzionamento dell'assemblea;

g) le norme per la nomina e per la specificazione dei poteri dei soci amministratori e per la loro durata in carica;

h) l'indicazione di chi rappresenta la società e i suoi poteri;

i) la durata della società, in mancanza della quale la società si intende costituita a tempo indeterminato;

l) le norme per la liquidazione della società.

2. All'atto costitutivo viene allegato lo statuto contenente tutte le disposizioni che disciplinano la società.

3. Salvo diversa pattuizione, lo statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea approvata all'unanimità dai soci.

Art. 9.

(Pubblicità)

1. Entro sessanta giorni dalla costituzione della società, l'atto costitutivo con lo statuto è comunicato al consiglio dell'ordine o del collegio professionale di iscrizione di ciascun socio e del luogo dove ha sede la società.

2. I consigli dell'ordine e dei collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, annotano, ciascuno autonomamente, gli atti di cui al comma 1 in appositi registri allegati ai rispettivi albi, elenchi e registri e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.

3. Il diniego di iscrizione è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale dell'ordine o del collegio che ha rifiutato l'iscrizione, nelle forme delle impugnazioni avverso il rifiuto di iscrizione del singolo professionista.

4. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 2 è fatta annotazione nel fascicolo personale di ogni professionista.

5. Gli albi, gli elenchi e i registri professionali contengono, per i relativi iscritti, l'indicazione della qualità di componente di società tra professionisti.

Art. 10.

(Esercizio professionale dei soci)

1. I soci devono svolgere la loro attività professionale per conto della società con la dovuta diligenza.

2. I professionisti, che fanno parte di una società tra professionisti, devono fornire le loro prestazioni esclusivamente in nome e per conto della società, salvo diversa disposizione statutaria.

3. Non è ammessa la partecipazione di un professionista a più di una società tra professionisti, salvo quelle previste nel comma 3 dell'articolo 30.

Art. 11.

(Conferimenti)

1. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci in denaro o in natura.

2. Il valore dei conferimenti in natura deve essere accertato all'unanimità oppure con la procedura prevista dall'articolo 2343 del codice civile.

3. L'atto costitutivo deve contenere i criteri per la determinazione dei profitti derivanti dai conferimenti; questi possono consistere anche in quote degli utili sociali, purchè nell'insieme non superiori al 50 per cento dell'utile complessivo della società.

Art. 12.

(Utili)

1. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite della società si presume in misura uguale, salvo diversa disposizione dello statuto.

2. Quando, per la divisione degli utili, sono previste clausole che rimettono ai soci la determinazione di essi sulla base di valutazioni del lavoro compiuto, la misura degli utili deve essere determinata dai soci, con atto registrato avente effetto anche ai fini

fiscali, entro il termine per la dichiarazione annuale dei redditi.

3. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili, salva la possibilità di accantonamenti in misura non superiore al 20 per cento degli utili derivanti dall'attività lavorativa.

4. Lo statuto può consentire la distribuzione anche periodica ed occasionale di acconti, salvo conguaglio a chiusura dell'esercizio.

Art. 13.

(Norme previdenziali e fiscali)

1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura prevista per gli atti compiuti dal professionista singolo.

2. I contributi previdenziali soggettivi, dovuti in base al reddito, sono calcolati sull'utile di ciascun socio derivante dall'attività lavorativa.

3. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono tassati, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti dalle prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali. Limitatamente a questi ultimi redditi sussiste anche la soggezione ad ILOR della società.

4. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono tassati come redditi di capitale.

Art. 14.

(Divieto di investimenti)

1. Alla società tra professionisti non sono consentite attività commerciali o imprenditoriali, nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non strettamente utilizzati nell'attività professionale, in titoli privati

ovvero in quote di società; non è altresì consentito di dare le predette disponibilità a mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore ai dodici mesi.

2. La società può eseguire investimenti in titoli dello Stato o titoli pubblici ad essi assimilati e può essere proprietaria degli immobili e dei beni mobili registrati, direttamente utilizzati per l'esercizio della sua attività.

3. Gli atti di trasferimento mobiliari o immobiliari tra soci e società, stipulati entro il secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta di registro dovuta nella misura dell'1 per cento.

Art. 15.

(Cessione dei contratti)

1. La cessione a favore della società dei contratti strumentali, stipulati dal singolo professionista nell'esercizio della professione prima della sua partecipazione ad una società, può avvenire entro un anno dal suo ingresso in società o dalla costituzione di questa o dalla sua regolarizzazione ai sensi della presente legge, mediante semplice comunicazione inviata dalla società per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di costui.

2. La cessione dei contratti, di cui al comma 1, è esente da ogni imposta e tassa.

Art. 16.

(Organi della società)

1. Sono organi della società: l'assemblea dei soci e l'amministratore o gli amministratori.

2. L'assemblea provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori, all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro distribuzione.

3. Nello statuto possono essere attribuiti all'assemblea altri poteri.

4. Ogni socio dispone di un voto.

5. L'assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo diversa maggioranza stabilita dalla presente legge o dallo statuto.

6. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa norma statutaria.

7. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi amministratori.

8. Quando vi sono più amministratori, essi deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del socio più anziano di età.

Art. 17.

(Bilanci e registri contabili)

1. La società tra professionisti deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Essa inoltre deve tenere tutte le registrazioni contabili obbligatorie ai fini fiscali che sono previste per gli esercenti attività professionali.

2. Il bilancio della società viene redatto secondo le norme fiscali della società in nome collettivo.

3. Nel bilancio devono essere tenuti distinti gli utili derivanti dai conferimenti e dalle riserve.

Art. 18.

(Ammissione di nuovi soci e cessione di quote)

1. L'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata dall'assemblea all'unanimità.

2. La quota sociale non può essere ceduta senza il consenso scritto di tutti gli altri soci.

Art. 19.

(Recesso del socio)

1. Il socio può recedere dalla società, ancorchè costituita a tempo determinato, con un preavviso di sei mesi.

2. Se la società è a tempo determinato e non sussiste una giusta causa per il recesso, lo statuto può prevedere particolari effetti nella determinazione della liquidazione della quota nel caso di recesso compiuto prima della scadenza del termine.

Art. 20.

(Esclusione del socio)

1. Ogni socio può essere escluso quando si renda colpevole di gravi inadempienze o di gravi scorrettezze nei confronti degli altri soci o sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività.

2. In mancanza di espressa previsione dell'atto costitutivo, l'esclusione è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile, ma richiede la approvazione dei due terzi dei soci, escludendo dal computo il socio da escludere.

3. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo, dall'elenco o dal registro di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

4. La sospensione di un socio dall'esercizio della professione è causa di esclusione. Se gli altri soci non deliberano la esclusione, essi devono in ogni caso impedire al socio sospeso qualsiasi attività professionale per la durata della sanzione disciplinare.

Art. 21.

(Morte del socio)

1. Nel caso di morte di un socio, la sua quota viene liquidata agli eredi secondo quanto disposto nell'articolo 22.

2. Lo statuto può prevedere la successione nella quota da parte di eredi aventi titolo

per lo svolgimento di una attività professionale contemplata nello statuto.

Art. 22.

(Liquidazione della quota del socio uscente)

1. Nel caso in cui il rapporto sociale si sciogla limitatamente ad un socio, per la liquidazione della quota si applica l'articolo 2289 del codice civile, ma non si tiene conto dell'avviamento, salvo diverse disposizioni dello statuto.

2. Al socio spetta inoltre la restituzione degli eventuali conferimenti secondo le norme statutarie.

3. Lo statuto può prevedere che la liquidazione delle quote avvenga, per il socio uscente o per i suoi eredi, con l'attribuzione di una quota degli utili sociali per un tempo non superiore a dieci anni.

4. Se non vi è accordo sulla misura delle quote da liquidare e sui termini di pagamento, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto da una proposta di conciliazione fatta alle parti da un collegio di arbitratori composto da tre membri, di cui uno nominato dalla società, uno dal socio uscente e il terzo dai primi due o, altrimenti, dal presidente del tribunale del luogo di ubicazione della sede sociale, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 23.

(Scioglimento)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la deliberazione di sciogliere la società deve essere approvata dall'assemblea all'unanimità dei soci.

2. La società deve essere sciolta:

a) per il decorso del termine fissato nello statuto;

b) per la sopravvenuta impossibilità di attuare l'oggetto sociale;

c) per insanabile dissenso tra i soci tale da determinare la paralisi della società;

d) per altra causa prevista dallo statuto.

3. Se, decorsi trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento della società, l'assemblea non ha deliberato, ciascun socio può chiedere la pronuncia di scioglimento al presidente del tribunale competente per il luogo ove ha sede la società. Il presidente del tribunale decide con decreto, sentiti gli altri soci.

4. Lo scioglimento della società comporta la sua liquidazione secondo quanto previsto nello statuto.

5. Con la delibera di scioglimento della società, devono essere nominati il liquidatore o i liquidatori. Se l'assemblea non provvede entro quindici giorni dalla delibera di scioglimento, la nomina è affidata al presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.

6. Se lo scioglimento è dichiarato dal presidente del tribunale, la nomina del liquidatore o dei liquidatori è fatta con lo stesso decreto di scioglimento.

7. La revoca e la sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, se non sono approvate all'unanimità dai soci e qualora sussista una giusta causa, vengono disposte dal presidente del tribunale nelle forme previste dal comma 3.

8. La società si scioglie se viene meno la pluralità dei soci ed essa non è ricostituita entro sei mesi.

Art. 24.

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale, compreso il mandato per la difesa processuale, può essere conferito direttamente alla società oppure al singolo socio. L'incarico conferito al singolo socio estende i suoi effetti alla società.

2. Quando l'incarico è assunto da una società, la prestazione può essere svolta da ogni socio ad essa abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

3. Le incompatibilità dei singoli soci, relative all'assunzione e all'espletamento dell'incarico, si estendono alla società.

4. Ciascun socio ha il dovere di comunicare alla società eventuali incompatibilità.

Art. 25.

(Adempimento dell'incarico)

1. La prestazione d'opera da parte della società deve essere compiuta personalmente dai soci o da professionisti loro collaboratori, ciascuno dei quali deve essere iscritto nell'albo, elenco o registro che lo abilita al compimento delle prestazioni da eseguire.

2. La società può avvalersi della collaborazione di altri professionisti non soci, purchè la collaborazione sia prevista nello statuto e non sia incompatibile con la natura della prestazione. In tal caso, la società, quando non vi sia rapporto di lavoro subordinato, deve corrispondere ai professionisti collaboratori adeguato compenso per l'attività svolta, tenuto conto delle tariffe professionali. Per le professioni di avvocato, di procuratore e di notaio, la collaborazione da parte di professionisti o di praticanti, anche se continuativa o con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

3. Quando ciò è previsto dall'ordinamento professionale, ciascun socio può conferire incarico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante.

4. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla società.

5. I doveri del segreto professionale e della riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.

Art. 26.

(Vicende del contratto di prestazioni professionali)

1. Gli incarichi professionali e i mandati processuali, in corso di svolgimento alla data di costituzione della società o al momen-

to dell'ingresso di un socio in società, sono trasferiti alla società stessa.

2. La società deve dare ad ogni interessato comunicazione immediata dei trasferimenti di incarico di cui al comma 1, e comunque non successivamente alla prima prestazione da compiersi, salvaguardando, in ogni caso, l'interesse del cliente.

3. Analoga comunicazione deve essere data in caso di scioglimento della società, anche limitatamente ad un socio.

4. Nel caso di scioglimento della società con effetto per tutti i soci, l'incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che sta eseguendo di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.

5. Nei casi previsti nel presente articolo, il cliente ha facoltà di recesso senza ulteriori oneri a suo carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.

Art. 27.

(Compensi e tariffe)

1. Alle prestazioni fornite dalla società si applicano, per i compensi, le indennità e le spese, le norme relative al contratto di prestazioni professionali e le tariffe della professione di chi ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente.

2. Il parere, previsto dall'articolo 2233 del codice civile, o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alla società, è dato dal consiglio dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza del professionista che ha eseguito la prestazione.

3. Le prestazioni interprofessionali devono essere esplicitamente richieste o concordate con il cliente; in tal caso le attività sono valutate separatamente e danno diritto a separati compensi, altrimenti è dovuto il compenso per l'attività di un solo professionista e con l'applicazione di una sola tariffa.

4. L'accordo tra cliente e società prevale sulle tariffe professionali ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile.

Art. 28.

(Responsabilità professionale)

1. La responsabilità civile derivante dall'attività svolta, con i limiti previsti dall'articolo 2226 del codice civile, è a carico della società, in solido con i soci che hanno eseguito la prestazione, salva diversa disciplina statutaria per i rapporti interni.

2. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni per la responsabilità civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta. Il massimale deve essere superiore al volume d'affari complessivo dell'ultimo triennio.

3. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento.

Art. 29.

(Professionisti stranieri)

1. Possono far parte delle società previste dalla presente legge anche i professionisti stranieri che hanno diritto di esercitare la professione in Italia, secondo le norme nazionali vigenti e secondo le norme comunitarie.

Art. 30.

(Società straniera)

1. Le società tra professionisti costituite all'estero possono svolgere attività in Italia attraverso l'opera di soci e di collaboratori abilitati all'esercizio della professione in Italia.

2. La possibilità di istituire sedi in Italia delle società di cui al comma 1 è condizionata al rispetto delle norme della presente legge e di quelle vigenti per l'esercizio in Italia di ciascuna libera professione da parte di cittadini stranieri.

3. I professionisti italiani possono essere soci di società straniere.

Art. 31.

*(Norme speciali per le società
a responsabilità limitata)*

1. Nelle società a responsabilità limitata, quando siano ammesse ai sensi dell'articolo 2, la quota dei soci professionisti deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.

2. Nelle società di cui al comma 1, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci iscritti in albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

3. Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci iscritti in albi, elenchi o registri, indicati nello statuto, salvo quanto disposto dall'articolo 25 della presente legge.

4. Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società a responsabilità limitata - società tra professionisti (s.r.l. - s.t.p.).

Art. 32.

*(Norme speciali per le società
in accomandita semplice e per azioni)*

1. Nelle società in accomandita semplice e per azioni, quando siano ammesse ai sensi dell'articolo 2, possono essere accomandatari solo i soci iscritti negli albi, elenchi o registri indicati nello statuto.

2. La quota complessiva degli accomandatari deve superare in ogni caso il 51 per cento.

3. I soci accomandatari devono essere in numero non inferiore a cinque.

4. Le prestazioni professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono essere eseguite solo dai soci accomandatari, salvo quanto disposto dall'articolo 25 della presente legge.

5. Nella ragione sociale deve indicarsi che si tratta di società in accomandita sem-

plice - società tra professionisti (s.a.s. - s.t.p.) oppure di società in accomandita per azioni - società tra professionisti (s.a.p.a. - s.t.p.).

Art. 33.

(Norme speciali per le società cooperative)

1. Nelle società cooperative, quando siano ammesse ai sensi dell'articolo 2, il numero dei soci non può essere inferiore a sei.

2. Sono ammessi come soci solo coloro che sono iscritti negli albi, elenchi o registri.

3. I controlli amministrativi sono esercitati sentiti gli ordini e i collegi professionali.

4. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.

5. Le cooperative tra professionisti non sono soggette a fallimento.

6. L'accantonamento previsto dall'articolo 2536 del codice civile va eseguito nella misura del 10 per cento del reddito netto complessivo della società.

7. Nella ragione sociale deve indicarsi, dopo il tipo di società cooperativa, che si tratta di società tra professionisti (s.t.p.).

Art. 34.

(Limiti per il tipo di società e abrogazione di norme)

1. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile in forma diversa da quanto previsto nella presente legge.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 determina la nullità delle società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

3. Sono abrogati l'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni.

4. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Le società tra professionisti sono disciplinate da apposita legge».

